

Roma, 27 aprile 2020

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali
Ai Segretari Regionali e Territoriali
Ai coordinatori nazionali s.a.s. funzioni centrali

Oggetto: DPCM 26 Aprile 2020 – Fase due COVID 19

Care colleghe e cari colleghi,

ieri sera il Governo ha licenziato un nuovo DPCM relativo alla gestione dell'emergenza epidemiologica nella cosiddetta "fase due", che partirà dal 4 maggio p.v., annunciando anche la prossima emanazione del Decreto "Aprile", contenente ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese per contrastare la crisi derivante dalle misure di contenimento adottate per il contrasto del virus. Dunque, il Governo sceglie la linea della prudenza e rinvia di fatto al 18 maggio le misure volte a determinare il ritorno ad una graduale normalità della vita lavorativa e personale.

Nel Decreto "Aprile" potremo verificare se il Governo vorrà effettivamente sostenere anche il rilancio del pubblico impiego e del lavoro pubblico, con una positiva risposta alle richieste da noi avanzate, a cominciare da una prima serie di misure volte al superamento graduale del tetto del salario accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017. E' evidente che la nostra valutazione complessiva sull'operato del Governo nella gestione di questa difficile crisi resta, infatti, legata al riconoscimento del ruolo dei servizi pubblici e delle pubbliche amministrazioni nel rilancio del Paese. Riconoscimento che deve veder pienamente valorizzati la professionalità e il lavoro svolto dai dipendenti pubblici ed il ruolo della contrattazione collettiva.

Le disposizioni del DPCM trovano applicazione dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione delle misure propedeutiche alla riapertura delle attività produttive consentite dal 4 maggio e delle misure immediate che impongono alle Regioni di monitorare l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, che entrano in vigore da oggi. Il decreto chiarisce, inoltre, che si "*continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale*".

Va detto che l'annunciata "fase due" non contiene particolari novità rispetto alla fase uno, se non prevedendo modeste attenuazioni dei divieti in essere e, per le attività produttive, la riapertura dal 4 maggio p.v. delle attività riguardanti il settore manifatturiero, comprendendo il tessile, la fabbricazione di mobili, la moda e le attività orientate in modo prevalente alle esportazioni e le attività del settore delle costruzioni, ritenute cruciali per l'economia nazionale, con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

Innanzitutto, si conferma la sospensione delle attività al dettaglio e gli obblighi di distanziamento sociale già assunti in precedenza. Rimangono, dunque, consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. L'attenuazione dei divieti, fino al 17 maggio, riguarda principalmente:

- gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici che è condizionato alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro (ma il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal decreto stesso e le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l'accesso contingentato);
- lo svolgimento individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, di attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- la possibilità di celebrare le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti, da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro, e fino ad un massimo di 15 persone.
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Per quanto attiene al lavoro pubblico e privato rappresentato dalla nostra federazione rileviamo che:

- si conferma quanto già previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, incentivando l'utilizzo della modalità di lavoro agile come modalità di svolgimento ordinario del rapporto di lavoro. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- restano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

- sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Si stabilisce, inoltre, che *!le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengano riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori*".

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: testo DPCM